

Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria

Adottata a Ginevra il 21 giugno 1935²

Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1939³

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 maggio 1940

Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1941

Emendata dalle Convenzioni n. 80⁴ e n. 116⁵

(Stato 12 aprile 2005)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1935 per la sua diciannovesima sessione, dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti l'impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria, questione che forma oggetto del secondo punto dell'ordine del giorno della sessione, dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, in questo ventunesimo giorno di giugno del millenovecentotrentacinque, la Convenzione qui appresso che sarà denominata: Convenzione dei lavori sotterranei (donne), 1935:

Art. 1

Per l'applicazione della presente Convenzione il termine «miniera» indica qualsiasi impresa, pubblica o privata, per l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo.

CS 14 18; FF 1939 I 749 ediz. ted. 1939 I 761 ediz. franc.

- ¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
- ² La Conv. è stata adottata nella diciannovesima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 5).
In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0).
- ³ RU 56 1256
- ⁴ RS 0.822.719.0
- ⁵ RS 0.822.721.6

Art. 2

Nessuna persona di sesso femminile e di qualsiasi età può essere adibita ai lavori sotterranei nelle miniere.

Art. 3

La legislazione nazionale potrà non far applicare il divieto suddetto:

- a) alle persone che occupano un posto direttivo che non implica un lavoro manuale;
- b) alle persone adibite ai servizi sanitari e sociali;
- c) alle persone che, procedendo a studi, sono ammesse a fare un tirocinio nella parte sotterranea delle miniere per la loro formazione professionale;
- d) a tutte le altre persone chiamate occasionalmente a discendere nelle parti sotterranee d'una miniera per l'esercizio d'una professione che non abbia carattere manuale.

Art. 4

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 5

1. La presente Convenzione non vincolerà che i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.

Art. 6

Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli altri membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 7

1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdira allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione.

2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, dopo il termine di un anno a contare dallo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimane vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, ed in seguito potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 8⁶

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 9

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e qualora la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratificazione da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l'art. 28 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b) a contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione degli Stati membri.

2. La presente Convenzione resta in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Art. 10

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.

(Seguono le firme)

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Conv. n. 116 del 26 giugno 1961, approvata dell'Assemblea federale il 2 ott. 1962 (RS 0.822.721.6).

Campo d'applicazione il 4 novembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	14 maggio	1937	14 maggio	1938
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Arabia Saudita	15 giugno	1978	15 giugno	1979
Argentina	14 marzo	1950	14 marzo	1951
Austria	3 luglio	1937	3 luglio	1938
Azerbaigian	19 maggio	1992 S	19 maggio	1992
Bahamas	25 maggio	1976 S	25 maggio	1976
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Belarus	4 agosto	1961	4 agosto	1962
Belgio	4 agosto	1937	4 agosto	1938
Bolivia	15 novembre	1973	15 novembre	1974
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Brasile	22 settembre	1938	22 settembre	1939
Bulgaria	29 dicembre	1949	29 dicembre	1950
Camerun	3 settembre	1962 S	3 settembre	1962
Cina	2 dicembre	1936	2 dicembre	1937
Macao ^a	13 luglio	1999	20 dicembre	1999
Cipro	23 settembre	1960 S	23 settembre	1960
Costa Rica	22 marzo	1960	22 marzo	1961
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	14 aprile	1936	30 maggio	1937
Côte d'Ivoire	5 maggio	1961	5 maggio	1962
Ecuador	6 luglio	1954	6 luglio	1955
Egitto	11 luglio	1947	11 luglio	1948
Estonia	4 giugno	1937	4 giugno	1938
Figi	19 aprile	1974 S	1° aprile	1964
Francia	25 gennaio	1938	25 gennaio	1939
Guadalupa	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Guayana francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Martinica	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Nuova Caledonia	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Riunione	27 novembre	1974	27 novembre	1974
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Gabon	13 giugno	1961	13 giugno	1962
Germania	15 novembre	1954	15 novembre	1955
Ghana	20 maggio	1957 S	20 maggio	1957
Giappone	11 giugno	1956	11 giugno	1957
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Grecia	30 maggio	1936	30 maggio	1937
Guatemala	7 marzo	1960	7 marzo	1961
Guinea	12 dicembre	1966	12 dicembre	1967

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977	21 febbraio	1977
Guyana	8 giugno	1966 S	8 giugno	1966
Haiti	5 aprile	1960	5 aprile	1961
Honduras	20 giugno	1960	20 giugno	1961
India	25 marzo	1938	25 marzo	1939
Indonesia	12 giugno	1950 S	12 giugno	1950
Italia	22 ottobre	1952	22 ottobre	1953
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Kirghizistan	31 marzo	1992 S	31 marzo	1992
Lesotho	31 ottobre	1966 S	31 ottobre	1966
Libano	26 luglio	1962	26 luglio	1963
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Malawi	22 marzo	1965 S	22 marzo	1965
Malaysia	11 novembre	1957 S	11 novembre	1957
Malta	9 giugno	1988	9 giugno	1989
Marocco	20 settembre	1956	20 settembre	1957
Messico	21 febbraio	1938	21 febbraio	1939
Nicaragua	1° marzo	1976	1° marzo	1977
Nigeria	17 ottobre	1960 S	17 ottobre	1960
Pakistan	31 ottobre	1947 S	31 ottobre	1947
Panama	16 febbraio	1959	16 febbraio	1960
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	1° maggio	1976
Polonia	15 giugno	1957	15 giugno	1958
Portogallo	18 ottobre	1937	18 ottobre	1938
Repubblica Ceca	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	12 agosto	1957	12 agosto	1958
Russia	4 maggio	1961	4 maggio	1962
Salomone, Isole	6 agosto	1985 S	6 agosto	1985
Serbia e Montenegro	24 novembre	2000 S	21 maggio	1953
Sierra Leone	13 giugno	1961 S	13 giugno	1961
Singapore	25 ottobre	1965 S	9 agosto	1965
Siria	30 ottobre	1961 S	30 ottobre	1961
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Somalia	18 novembre	1960 S	1° luglio	1960
Sudafrica	25 giugno	1936	25 giugno	1937
Spagna	24 giugno	1958	24 giugno	1959
Sri Lanka	20 dicembre	1950	20 dicembre	1951
Svizzera	23 maggio	1940	23 maggio	1941
Swaziland	5 giugno	1981	5 giugno	1982
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Tanzania	30 gennaio	1962 S	30 gennaio	1962
Tunisia	15 maggio	1957	15 maggio	1958

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Turchia	21 aprile	1938	21 aprile	1939
Ucraina	4 agosto	1961	4 agosto	1962
Uganda	4 giugno	1963 S	4 giugno	1963
Ungheria	19 dicembre	1938	19 dicembre	1939
Venezuela	20 novembre	1944	20 novembre	1945
Vietnam	3 ottobre	1994	3 ottobre	1995
Zimbabwe	6 giugno	1980 S	6 giugno	1980

a In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.